



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DI PISA

Pisa, _____

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. _____

Ai SUAP della Provincia di
PISA

Ai Signori Sindaci della Provincia di
PISA

E, p.c.

Al Sig. Prefetto di
PISA

Al Sig. Questore di
PISA

Oggetto: Manifestazioni Pubbliche e di Pubblico Spettacolo – Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex art. 80 TULPS.

A distanza di tempo dall'emanazione delle Direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, il superiore Ministero ha effettuato un monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenti delle realtà territoriali, dal quale è emersa la necessità di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo.

Obiettivo consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

In relazione a quanto sopra è stata emanata, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno con prot. n°11001/1/1/110(10) del 18.07.2018, una Direttiva nella quale vengono individuati i "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" elaborati in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile e Dipartimento della Pubblica Sicurezza), al fine di superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

La Direttiva sostanzialmente suddivide la manifestazioni pubbliche in cui viene svolta l'attività di pubblico spettacolo, soggetta al rilascio del parere della CVLLPS ex art. 80 del TULPS, e altri tipi di manifestazioni dove il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo

indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi di cui alla *"Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità"* allegata alla Direttiva di che trattasi.

Inoltre nei casi in cui nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, potrà informare la Prefettura e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporranno l'argomento all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda la competenza della CVLLPS si rende necessario fornire alcune precisazioni.

La normativa di riferimento di cui al DM 19.08.1996 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*, nonché vari chiarimenti forniti in materia, individuano tra le attività soggette ai controlli della CVLLPS (applicabilità dell'art. 80 TULPS) le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto che sono delimitati e circoscritti (teatri, campi sportivi, esposizioni, mostre e fiere), nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico.

Non sono soggette ai controlli della CVLLPS (non applicabilità dell'art. 80 TULPS) invece le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti, e/o l'uso di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora.

Dette attività non ricadono nel campo di applicazione del DM sopra richiamato (v. art. 2).

Quanto sopra al fine di meglio definire e uniformare l'iter autorizzativo per le manifestazioni pubbliche nonché le competenze della Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo evitando così convocazioni dei propri componenti nei casi non previsti dalla vigente normativa.

IL COMANDANTE
ING. Ugo D'ANNA



RP/SG